AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 1

I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parita' di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it